

## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A516 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TPL BOLZANO**

*Provvedimento n. 27094*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO l'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90;

VISTA il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 17 gennaio 2018, con la quale è stato avviato, nei confronti di SAD – Trasporto Locale S.p.A., un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE e/o dell'articolo 3 della legge n. 287/90, nonché un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE, in particolare, le comunicazioni di SAD – Trasporto Locale S.p.A. del 9 e del 16 marzo u.s., con le quali l'impresa ha inviato alla Provincia tutte le informazioni richieste.

CONSIDERATO che, a seguito di tali comunicazioni, deve ritenersi venuto meno il presupposto del *periculum in mora* e il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato nell'avvio del sub-procedimento per l'eventuale adozione delle misure cautelari, dovuto alla mancata indizione della gara da parte della Provincia Autonoma di Bolzano;

RITENUTO, pertanto, che a seguito delle comunicazioni di SAD – Trasporto Locale S.p.A., sia venuto meno un presupposto fondamentale per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

### DELIBERA

- a) di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;
- b) la chiusura del procedimento avviato in data 17 gennaio 2018 relativo all'eventuale adozione di misure cautelari;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Annalisa Rocchietti*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---